

GIANLUIGI BARNI

LA DIVISIONE DEL POTERE NELLE COSTITUZIONI
ADORNO DEL 1363 E DEL 1413 (Nobili e Popolari)

Per quanto lo scritto nel quale Agostino Giustiniani descrive la Liguria sia successivo al periodo di tempo che dovremo qui prendere in considerazione, riteniamo che le seguenti sue parole possono ben essere scelte per iniziare queste poche pagine:

“Il vestir degli uomini e delle donne honorato et rico, il quotidiano anchor mangiare opulente senza superfluità, et parco senza avaritia, tutte le famiglie della Città hanno una stanza pubblica nominata loggia, dove si radunano di giorno e di notte per vari usi, il popolo è diviso in nobiltà et plebe, et anchor che siano tutti mercadanti o artefici, non di meno ve ne sono assai, quali possedono signorie, ville, terre et castelle, capitani di guerra così in terra, come in mare, e del fatto della mercantia non bisogna parlare, perché la palma di questa cosa è sempre stata a Genova et somigliantemente della navigatione sempre è stata Regina.

Cum nulla in toto terrarum fortior orbe
Aut animis, aut arte, vagum gens naviget aequor,
Navita non alius tantas a littore pupes
Deducat, nemo melioribus instruat armis,
Quas magnas veluti miratur fluctibus urbes
Neptunus rapidas ventorum ferre procellas.

Quale è sententia verissima di Gio Maria Cattaneo nel suo opuscolo nominato et intitolato Genua, il popolo è libero, governato da ottimati patritii...”⁽¹⁾.

E' dunque la descrizione (ma siamo dopo la riforma doriana) di una città tranquilla, pacifica, serena, retta da saggi patrizi (e si noti, quale segno di una valutazione sociale, che il Giustiniani usa il termine “plebe” per indicare i “popolari”); ma

diciamo subito che questo, anche per il secolo XVI, è un quadro ottimistico se pensiamo al periodo che portò all'accordo e alla riforma di Casale del 1576, ancor ottimistico lo è se noi lo vogliamo riferire ai secoli XIV e XV che dovremo considerare.

Notiamo subito quella divisione del popolo in "nobiltà et plebe": in realtà la divisione era tra *nobiles* e *populares* e anche per tale distinzione bisogna fare le debite riserve: non è certamente una divisione quale la potremmo concepire noi oggi specialmente se ci rifacessimo a teorie marxiane nel campo storico.

In certo qual senso ha ben ragione l'Heers quando contrappone una aristocrazia fondiaria-signorile (per tutti possiamo rammentare i Malaspina ed i Fieschi) ed una aristocrazia dei mercanti e dei banchieri, quale quella di cui sono esponenti i Centurione⁽²⁾. Era inevitabile che le due parti dovessero scontrarsi, almeno fino a quando, col tempo, i loro interessi non vennero a coincidere. Ma dobbiamo anche dire che la nobiltà genovese (non mi sento per ora di usare il termine "classe") non era una casta chiusa. Se negli "alberghi", tipica istituzione genovese, la famiglia eponima era solitamente di vecchia tradizione nobiliare, non lo erano spesso quelle famiglie che in questi "alberghi" confluivano rinunciando perfino al proprio cognome, per assumere quello più risonante della famiglia principale dell'"albergo" stesso; l'"albergo" in siffatta guisa era spesso composto eterogeneamente e poteva raggruppare individui di condizioni e professioni diverse. In certo qual senso, come fa notare ancora l'Herrs, era anche un raggruppamento topografico, l'"albergo" veniva così ad essere un'isola — se non una fortezza città⁽³⁾.

Anche i *populares* non sono una classe nel senso attuale del termine, divisi tra loro in mercanti ed artigiani, per cui sarebbe per lo meno astorico il pensare ad una "lotta di classe" qual la si può concepire oggi tra nobili e popolari, quando a capo di questi popolari vediamo Adorno e Fregoso, e vediamo queste due famiglie in aspra lotta tra di loro. Del resto tra i popolari pure si formano degli "alberghi" come quello dei Giustiniani che nel 1362 riunisce quelle famiglie che avevano interessi nella maona di Chio (e ottenendo privilegi che si riflettono ancora nella costituzione del 1413) quali i Banca, i Longo, gli Oliviero, i Forneto; come quello dei de Franchi costituito nel 1393 che raggruppava, tra gli altri, i della Torre, i Figoni, i Tortotino, i

Vignosi, i Luxardo, i Guarchi, i Magneri, i da Pagana, famiglie che contavano ammiragli ed ambasciatori.

E la separazione non era certamente su basi economiche; molti *populares* erano indubbiamente più ricchi di molti *nobiles*, i quali, tra l'altro, avevano dovuto cedere molti dei loro diritti feudali sotto l'incalzare del Comune di Genova. Si potrebbe dire che era una divisione tradizionale (proprio nel senso del valore di una tradizione che era anche un modo di vivere), se non si vuol arrivare a dire addirittura che era una distinzione convenzionale per la conquista del potere politico, il quale — questo sì — significava anche la possibilità di una sistemazione economica per colui che arrivava al vertice e, con lui, per tutta la sua famiglia. Del resto — a ben vedere — nihil novi sub sole!

I due Statuti Adorno (o meglio i due Ordinamenti), quello del 1363 e quello del 1413, rispecchiano in parte questa situazione e l'evoluzione politica sociale avvenuta — non solo a Genova — nel cinquantennio che tra loro intercorre, cinquantennio non certo tranquillo sotto ogni aspetto.

E, se ci è lecito, diremmo che i due ordinamenti hanno almeno in certe loro premesse dei punti di contatto.

Vediamo dunque, almeno brevemente, quali erano stati gli avvenimenti che avevano preceduto la promulgazione dei due ordinamenti Adorno.

Se leggiamo gli *Annali* di Agostino Giustiniani sotto l'anno 1363, quello cioè del primo Ordinamento, troviamo:

“L'anno seguente de milletrecentosessantatre venne in Genova Pietro re di Cypro... Fu ricevuto il re con tutta la sua corte dal Boccanegra e universalmente da tutto il popolo onoratamente e fece cavaliere Battista figlio del Duce e fu fatto un convito da Pietro Malocello cavaliere al re e al Duce in una villa di Sturla di esso Pietro e come fu publica fama in questo convito il Duce fu avvelenato e si mise al letto amalato quel giorno medesimo e la città si levò all'arme e fu occupato il palazzo”(4).

E' un modo un po' semplicistico per esporre quell'avvenimento: aggiungiamo che nessun cenno vi è, per quell'anno, degli Ordinamenti dati dall'Adorno successo al Boccanegra.

Ma noi dovremo fare ancora un passo indietro.

Nel secolo XIV una nuova guerra tra Veneziani e Genovesi

scoppiata in Oriente, ma nella quale oltre l'imperatore greco Giovanni Cantacuzeno era entrato anche Pietro d'Aragona, si era spostata nel Mediterraneo, alle coste della Sardegna, dove Antonio Grimaldi venne sconfitto ad Alghero, e fin qui nulla di strano; ma il Grimaldi, come tutti i suoi, era di parte guelfa, il che fornì il pretesto ai nobili della parte ghibellina di chiedere contro di lui un processo per tradimento. Naturalmente a ciò si opposero, anche con tumulti, i guelfi.

E sarà opportuno ricordare che i due termini "guelfi" e "ghibellini" non indicavano ormai più (se in Italia l'avevano mai indicato — Dante Alighieri "il ghibellin fuggiasco" era in realtà guelfo) i fautori del pontefice o dell'imperatore, tanto più che l'impero dopo l'avventurosa e disastrosa discesa in Italia di Arrigo VII aveva perso ogni valore e mordente politico e soltanto i giuristi lo vedevano come una realtà giuridica che si esprimeva in un ipotetico *unum jus*, anche questo non più corrispondente alla realtà.

Guelfi e ghibellini erano soltanto due partiti aspiranti al potere nelle singole città. Anche l'ipotesi che i feudali, i nobili fossero ghibellini ed il popolo guelfo è spesso smentita; a Genova Fieschi e Grimaldi erano guelfi e vedremo nelle costituzioni del 1413 che, ad esempio, il doge doveva essere popolare e ghibellino. Se un gruppo di famiglie si diceva guelfo, il gruppo contrastante "doveva" proclamarsi ghibellino, pronti entrambi a cambiar colore se i loro interessi lo avessero richiesto. Cose che capitavano.

Intanto Genova — tra divisioni interne e tumulti — veniva bloccata per mare dai Veneziani e dagli Aragonesi, mentre i Visconti, dalla pianura lombarda, raggiungevano gli Appennini e puntavano sul desiderato sbocco al mare.

A ben vedere che cosa desiderava la categoria dei mercanti, degli artigiani, di coloro che vivevano nel campo dell'attività economica, cioè quelli che si definivano *populares*? desideravano l'ordine, la quiete, la pace nella città per poter svolgere il loro lavoro liberamente, al di fuori di contrasti politici. E proprio da costoro — che si dicono ghibellini, anche se Genova batte la bandiera bianca crociata di rosso propria della parte guelfa — parte la proposta di affidare la signoria di Genova all'arcivescovo Giovanni Visconti, signore di Milano; e fu proprio il *populus* riunito in assemblea ad approvare con entusiasmo siffatta proposta.

Del resto bisogna riconoscere che, almeno fino alla riforma doriana, e poi alla successiva del 1576, gli unici periodi di ordine e di tranquillità goduti da Genova furono quelli durante i quali essa fu sottoposta a dominazioni forestiere o straniere; nè si può pretendere che un ipotetico sentimento di libertà nazionale prevalessse allora sul più pratico bisogno e desiderio di poter condurre la propria vita, il proprio lavoro, i propri affari nella relativa sicurezza del domani.

Il doge in carica, Giovanni Valente, dovette rassegnarsi alla deliberazione assembleare e diede le dimissioni; era il 9 ottobre 1353. Giovanni Visconti accettò ben volentieri la dedizione di Genova e pochi giorni dopo giungeva in città Guglielmo Pallavicino come governatore in nome del signore di Milano e a Genova veniva innalzata l'insegna con il biscione visconteo.

Anche dopo la morte dell'arcivescovo Giovanni Visconti (5 ottobre 1354) — che pur era stato investito della signoria a vita, ma a titolo personale — i nipoti dell'arcivescovo ottennero dai Genovesi un giuramento di fedeltà, dato che Genova era rimasta bene comune ed indiviso tra i tre eredi di Giovanni Visconti, forse perché, come dice l'Azario, non si poteva dividere equamente⁽⁵⁾, o forse perché a tutti e tre interessava avere uno sbocco al mare proprio e sul quale far valere i propri diritti di signoria.

Si deve poi proprio ai Visconti se nel 1355 si arrivò ad una pace tra Venezia e Genova in quanto ai nuovi signori interessava che al momento non vi fossero contrasti e lotte tra le due città marinare che erano anche i due grandi mercati di Milano.

Ma quando in Italia discese l'imperatore Carlo IV la situazione dei Visconti di Milano si aggravò in quanto venne formandosi una lega antiviscontea mirante a infrangere l'eccessiva espansione della signoria milanese. Per resistere Milano si vide costretta a chiedere a Genova contributi sempre più gravosi, il che evidentemente non era gradito ai Genovesi.

Nel 1356 Genova si ribellò e Simone Boccanegra — che era già stato doge — rientrato in città di nuovo viene eletto doge e difensore del popolo genovese⁽⁶⁾. Pare dunque che si tratti di nuovo di un trionfo — politico — della parte popolare; il Consiglio è composto da *populares*, anche se vi sono insieme guelfi e ghibellini, il che prova che questi due partiti non avevano un fondamento classista; i Visconti sono così respinti e la "libertà" dovrebbe di nuovo affermarsi, "libertà" nel senso

medioevale.

Ma a poco a poco il Boccanegra viene isolato e come egli sia finito l'abbiamo già visto. Possiamo ben ritenere che alla sua caduta abbia contribuito l'aristocrazia, ma indubbiamente vi contribuì anche il *populus* che non poteva tollerare il suo spiccato e palese nepotismo, anche se ciò non era cosa eccezionale per i tempi e per i dogi stessi; il Boccanegra divenne sempre più sospettato e sospettoso fino alla catastrofe finale.

Seguirà a lui Gabriele Adorno, del quale dovremo a suo tempo parlare.

Se dunque trascuriamo il periodo del secondo dogato di Simone Boccanegra, constatiamo come gli ordinamenti che l'Adorno farà promulgare e cercherà di far applicare a Genova "libera" sono successivi ad un periodo di dominazione forestiera, quella dei Visconti di Milano, come se si volesse sintetizzare una capacità autonormativa al di fuori di influenze esterne e tale che dovesse tener conto della particolare e complicata situazione della Repubblica genovese, dove giocavano senza dubbio interessi diversi — sia sul piano internazionale, che su quello interno — rimasti quasi quiescenti nel periodo che possiamo definire Visconteo Milanese.

Consideriamo ora le altre Costituzioni, gli altri Ordinamenti Adorno, quelli del 1413 e pure qui teniamo presente i precedenti della vita politica genovese. Tale vita politica continuava ad essere tumultuosa; basterebbe richiamare la rapida successione dei così detti "dogi perpetui" a Gabriele Adorno deposto nel 1370 erano seguiti Domenico Campofregoso a sua volta deposto nel 1378, Antoniotto Adorno per poche ore il 17 giugno 1378. Nicolò Guarco deposto nell'aprile 1383, Leonardo Montaldo morto in carica — una volta tanto — l'11 giugno 1384, di nuovo Antoniotto Adorno fino all'agosto 1390, Giacomo Campofregoso deposto nell'aprile 1391, ancora Antoniotto Adorno deposto nel giugno 1392, Antonio Montaldo figlio di Leonardo deposto il luglio 1393, Clemente Promontorio che fu doge il 13 e il 14 luglio 1393, Francesco Giustiniani, che rinunciò al dogato nell'agosto 1393, ancora Antonio Montaldo deposto poi nel maggio 1394, Nicolò Zoalio che rinunciò nell'agosto dello stesso anno, Antonio Guarco dal 19 agosto al 3 settembre 1394, di nuovo Antoniotto Adorno fino al 25 ottobre 1396.

Certamente bisognava essere dotati di una bella dose di ottimismo per chiamare i reggitori della Repubblica "dogi per-

petui", si aggiunga che ogni cambiamento significava disordini, tumulti, risse e scontri.

Non è certamente qui il caso di soffermarsi sui diversi dogati — o meglio tentativi di dogati — di Antoniotto Adorno (in realtà la lotta era tra gli Adorno e i Campofregoso o Fregoso, entrambi alla ricerca di appoggio da parte di potenze estere); possiamo soltanto rammentare che durante il suo primo dogato si ebbe a Genova la permanenza per quindici mesi di papa Urbano VI, permanenza però che non arrecò alla Repubblica quei vantaggi politici ed economici nei quali l'Adorno aveva sperato e che anzi sfiorò l'aspetto grottesco oltre a quello tragico della messa a morte da parte del papa di alcuni cardinali ritenuti a lui non fedeli⁽⁷⁾.

Quando poi nel 1394 l'Adorno ritornò alla suprema carica dogale della Repubblica, egli si rese rapidamente conto della sua instabile situazione e ritenne che sia per lui stesso che per Genova fosse più opportuna una dominazione straniera — di cui probabilmente pensava di poter essere il regolatore e il rappresentante come governatore — che non le continue lotte intestine, destinate a sempre più indebolire lo Stato. Era forse una maniera — egli ritenne — per inserire Genova nel più ampio respiro della politica internazionale, superando le grette e faziose lotte locali. E vi era poco da scegliere: o Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, vicino e che forse sognava la corona d'Italia o il re di Francia più lontano: e la scelta logicamente cadde sul signore più lontano e che quindi poteva sembrare meno pericoloso, tanto più che a Genova non si era forse ancora dimenticata la signoria di Giovanni Visconti e più ancora quella dei suoi successori.

Ambizioso senza dubbio fu Antoniotto Adorno, ma da ciò a definirlo "traditore" ci pare che corra un lungo passo, soprattutto quando si tenga conto che il concetto di nazionalità, di patria — dando a questi termini il valore che loro attribuiamo oggi — non rientrava nell'ambito culturale del XIV secolo; l'importante era che fossero rispettate le forme delle autonomie locali, quali erano espresse negli Statuti.

Le trattative si svolsero, tramite Luigi d'Orléans, con Carlo VI di Francia e sfociarono nella cessione di Genova alla Francia: Antoniotto rimase, per pochi mesi, come governatore in nome del re, poi si ritirò a Finale dove nel 1398 morì.

Tra i governatori francesi, che si trovarono anch'essi ad

affrontare le fazioni interne genovesi — bianchi e neri — le quali non cessavano di lottare tra loro per far prevalere la propria parte, il nome che più ebbe ed ha risonanza fu senza dubbio quello di Giovanni Le Maingre detto Boucicault o, come scrivono i cronisti italiani, Bucicaldo, colui che per la sua fede e le sue convinzioni il de Negri definisce “cavaliere errante”⁽⁸⁾, ma egli fu anche capace organizzatore delle finanze della Repubblica dovendosi a lui — come tutti sanno — la prima riunione delle diverse “Compere”, il che fu la premessa della Casa di San Giorgio. Ma la politica francese del Le Maingre — ed altra politica non era per costui concepibile — comportava forti spese e quindi di conseguenza gravi imposizioni di tributi sui Genovesi, che non vedevano in tutto ciò alcun vantaggio per la loro città o per il loro “dominio”.

La crisi scoppiò nel 1409, quando il Boucicault si diresse verso la Lombardia per sistemare i rapporti tra i fratelli Visconti, forse con la recondita intenzione, o speranza, di soppiantarli nel Ducato.

Grazie all'intervento del marchese del Monferrato e di Facino Cane, il grande condottiero, Battista Luxardo de Franchi sollevò il popolo e fece dichiarare decaduta la signoria francese ed espulso il Boucicault che la rappresentava. La signoria fu affidata a Teodoro II di Monferrato che la tenne dal 1409 al 1413. Si potrebbe dire che anche questa, secondo il modo di pensare di allora, era una signoria forestiera, contro la quale però Genova si sentiva più capace di far valere i propri autonomi diritti; ed infatti fu una signoria precaria che crollò nel 1413 quando Tommaso Fregoso provocò una nuova rivolta e fece nominare otto Rettori per il rinnovamento della Repubblica. Ma, certamente contro le sue aspettative, il doge eletto il 27 marzo 1413 fu Giorgio Adorno, al quale appunto si dovranno i nuovi ordinamenti promulgati quell'anno. Riprendeva il dissidio tra Fregoso ed Adorno.

Anche questi ordinamenti del 1413 sono dunque successivi ad una dominazione straniera — così come quelli del 1363 — e esprimono in certo qual senso il desiderio di Genova di tornare ad una propria autonomia nel tentativo di superare le fazioni interne e di inserirsi, appunto autonomamente, nel gioco politico internazionale, il che resterà pur sempre una pia illusione. Ormai il formarsi di grandi potenze territoriali europee — si pensi al regno di Francia — faceva fare alla Repubblica la tipica figura

del vaso di coccio tra vasi di ferro, cosa di cui, più avanti nel tempo, si rese pienamente conto Andrea Doria.

I due ordinamenti hanno dunque una premessa politica e sociale simile, anche se, lo vedremo, rispecchiano due società che in un cinquantennio avevano avuto tutto il tempo di differenziarsi, con variazioni e modifiche. Logicamente il mondo del 1413 non era e non poteva essere quello del 1363.

Il fatto poi che entrambi siano dovuti all'iniziativa di un Adorno, ci pare, dal punto di vista della dinamica storica, meno interessante, in quanto ciascuno dei due non poteva essere che l'esponente — e in certo qual senso anche il frutto — del suo tempo, così come le norme, le *regulae*, di quegli ordinamenti erano il prodotto della società che le veniva formando. Il resto è soltanto dovuto al trionfo del momento della fazione Adorno sulla fazione contraria Fregoso, entrambe — sarà bene ricordarlo — famiglie *populares*.

Il problema che ci interessa è quello della divisione, o meglio della ripartizione, del potere tra *nobiles* e *populaes*, intesi questi termini nel senso che abbiamo sopra indicato, tra “guelfi” e “ghibellini” tenendo conto che nei due partiti si trovavano insieme nobili e popolari. Situazione non facile, che rispecchia più che altro la lotta tra famiglie per la conquista del potere, come avveniva anche in altre città italiane non sottoposte al diretto potere di un vero e proprio *dominus*, ma rette da ordinamenti e istituti che — con qualche fatica — si vorrebbero e si potrebbero dire tendenzialmente democratici. A tutto ciò si aggiunga la tipica mentalità faziosa degli Italiani, sempre pronti a scatenarsi appena possibile.

Le “*Regulae Communis Januae*” del 1363⁽⁹⁾ — e di cui è andato perso l'inizio — portano una ampia introduzione che par diretta a giustificare la scelta di un reggimento che si accentrava nel doge e in una ristretta cerchia di suoi consiglieri; in tale introduzione non mancavano riferimenti a passi delle sacre scritture, come quello del profeta Ezechiele contro i “pastori che nutrono sè stessi” (Ezechiele, 34,2) o quello di Samuele sulla scelta divina del re (I Samuele, 10, 24) o il passo di Matteo in cui si dice che nessuno può servire a due padroni (Matteo, 6,24) indicando in tal guisa la necessità che il potere risiedesse in un solo “padrone”. Par quasi che si volesse giustificare il fatto di non far ritorno ai Capitani del Popolo o addirittura all'istituto

consolare.

La decisione fu dunque che la Repubblica di Genova dovesse esser retta "*per unum potius quam per plures, sub titulo Ducali*". Bisognava però impedire che il dogato si trasformasse in signoria, o, come dicevano i giuristi, in tirannide, sia pure nel senso che Bartolo da Sossoferrato dava a questo termine⁽¹⁰⁾.

L'elezione di Gabriele Adorno "*in Ducem illustrissimum Januensium et Populi defensorem*" fu fatta, a leggere quel testo, perché si trattava di un "*civis Janue, natione et fama laudabilis, morumque venustate plurima redimitus*".

Però bisognava prevedere il futuro e dare nuove norme alla città, superando e sopprimendo anche quelle dell'allora odiato Boccanegra, e stabilirle in modo tale che nessuna autorità, neppure quella del doge e del suo consiglio, potesse violarle o modificarle: il che è una delle immancabili illusioni umane.

I nomi di coloro che si accinsero a tale fatica — veramente fatica, tanto più che il tempo loro concesso era breve — sono i seguenti: *Ingho Bonus prior, Antonius de Viviano, Jacobus Carpaneto, Thomas de Azario, Jacobus Coadora, Bartholomeus de Viali, Dexerinus de Spigno, Lanuynus de Belforte draperius, Petrus de Levi et Johannes de Bargalio*.

Se anche solo per uno di costoro ci è possibile conoscere la professione — il *draperius* — non ci è difficile dedurre dai cognomi che i componenti di quella commissione dovevano essere dei *populares*.

Come dunque si doveva eleggere il doge e quale era il suo potere? Nel capitolo *Tenor electionis et baylie domini Ducis nec non dictorum olim sex regulatorum talis est*, si comincia con una invocazione al Signore, alla Beata Vergine Maria, a s. Giovanni Battista il cui culto era profondamente sentito a Genova, tanto che nella cappella dedicata a questo santo, in S. Lorenzo, giuravano i magistrati della Repubblica all'inizio del loro ufficio, a s. Lorenzo patrono della Chiesa genovese, ai santi Simone e Giuda protettori del popolo di Genova, a s. Giorgio vittorioso vessillifero del Comune di Genova confermando così la viva religiosità di Genova in quell'epoca; ma i provvedimenti erano presi anche *ad exaltationem, conservationem Janue et omnium januensium, tam nobilium, quam popularium, ripariarum et locorum Communis Janue*.

Quel che qui ci pare più interessante non è tanto l'accenno alle Riviere, quanto la dichiarazione che nobili e popolari erano

tutti ritenuti parti integranti del *populus* di Genova. Siamo dunque ben lontani da quelle lotte antimagnatizie che si possono vedere, ad esempio, a Firenze o a Bologna⁽¹¹⁾, eppure ci troviamo di fronte ad un governo che si dice popolare. Ma nell'assemblea che nella piazza di S. Lorenzo approvò proprio questo capitolo riguardante l'elezione del doge, vien espressamente detto che erano presenti tanto nobili che popolari.

Fu allora stabilito di nominare *sexaginta homines populares* (in questo caso quindi i *nobiles* erano esclusi) *cum potestate et baylia procedendi ad ellectionem Ducis*.

Per quanto riguarda le norme procedurali per l'elezione del doge *sex sapientes regulatores* furono incaricati di redigerle e tra costoro troviamo un *bancherius* — Johannes Sachus — e un *notarius* — Marcus Portonarius. Vi erano poi al fianco dell'Adorno *viginti sapientes*, uomini evidentemente di cui poteva fidarsi e che al primo momento formarono una specie di suo consiglio; anche costoro erano indubbiamente dei popolari, date le professioni indicate per alcuni di loro, quali *magister Gabriel de Cremona cirurgicus*, *Lanfrancus de Cantello ferrarius*, *Johannes de Bobio calegarius*, *Alegrus Clancus lanerius*, *Symon de Monelia copertorerius*, *Antonius de Roccatagliata faber*, *Michael de Moneglia botarius*, *Johannes de Oppicello macellarius*; a scorrere questi nomi si potrebbero avanzare due ipotesi, o erano stati scelti perché controllassero l'attività del doge, o il doge stesso li aveva scelti sapendo che con la sua preparazione politica li avrebbe ben potuti manovrare. Si noti poi che molti di costoro erano di famiglie originarie di località extraurbane (Cremona, Bobbio, Moneglia, Roccatagliata), di famiglie cioè che erano state attratte a Genova dallo sviluppo economico della città e che in questa si erano ormai integrate.

Furono poi nominati dieci *boni viri populares* destinati ad esaminare le norme predisposte dai sei *regulatores* sopra ricordati, i quali dieci dovevano essere assistiti da due giurisperiti, *dominus Ricardus de Pessina* e *dominus Matheus de Illionis* ai quali spettava dare il loro *consilium sapientis*, cioè il loro parere dal punto di vista puramente legale.

Come si vede nelle diverse commissioni entravano soltanto dei *populares*, ai quali spettava il potere decisionale in questo settore politico organizzativo della suprema magistratura della Repubblica.

Cominciano poi le vere e proprie disposizioni.

La prima riguarda il modo con cui Genova doveva reggersi:

“Desiderantes quod Civitas Janue et totus districtus ac universi et singuli cives... iuste et recto ordine gubernentur...decernimus statuimus, firmamus et regulamus quod civitas Janue et districtus...deinceps et in perpetuo regi et gubernari debeat per ducem et sub titulo ducalis regiminis sive officii, qui sit, esse debeat et intelligatur esse debere de populo et gremio populi civitatis Janue...et per consiliarios duodecim de populo... quorum sex sint de mercatoribus popularibus civitatis Janue et burgorum... et sex ex artificibus seu qui artem faciunt... computato uno qui ellegi debet vicissim in aliqua ex tribus potestaciis. Qui omnes sint amici et fideles status populi presentis, domini ducis et ducalis officii...”

Doge e consiglieri dunque dovevano essere tutti popolari (mentre nel 1343 Simone Boccanegra aveva concesso metà degli uffici e dei castelli ai nobili): ma anche tra i *populares* si faceva una distinzione tra mercanti ed artigiani; teoricamente i posti erano in numero uguale tra le due categorie, ma mentre i mercanti erano sei e scelti tutti nella città e suoi borghi, per gli artigiani — pur essendo anch'essi sei — uno doveva essere scelto tra gli abitatori di una delle tre podestarie di Bisagno, Polcevera e Voltri. Non poteva per caso essere questo sesto artigiano un punto di debolezza di fronte al blocco dei mercanti, i quali in tal modo potevano anche pensare di manovrare in maniera da assicurarsi una maggioranza nel Consiglio?

Per l'elezione del doge (cap. 2) che avveniva con una complessa procedura elettorale destinata evidentemente ad eliminare o a rendere improbabile la possibilità di corruzioni e di accordi tra le diverse correnti — come si direbbe oggi — ricordiamo soltanto che dai primi sessanta scelti sempre tra mercanti ed artigiani, ai successivi ventuno, ai seguenti dieci che dovevano finalmente procedere all'elezione del doge, tutti dovevano essere *populares* scelti *ex melioribus*. I nobili erano quindi automaticamente esclusi anche da tutte queste successive elezioni, si aggiunga che in questo stesso capitolo si specifica che *non possit etiam, nec liceat de cetero elligi in ducem aliquis qui non sit januensis et etiam popularis, origine propria seu paterna”*.

Al doge veniva proibito esercitare alcuna attività mercantile

in aliqua mundi parte, parole che vengono spesso ripetute e che ci richiamano i ben noti versi dell'Anonimo genovese e ci mostrano come Genova avesse ben coscienza che la propria attività economica si estendeva in ogni parte del mondo civile allora conosciuto.

Forensis doveva invece essere il vicario del doge (e quindi non si parla nè di *popularis*, nè di *nobilis*), egli doveva essere un *valens iurisperitus* e questo può spiegare la necessità di ricorrere ad un estraneo, sia per cercare di avere uno tra i migliori giurisperiti del momento, sia anche perché egli doveva essere — in quanto legale — al di fuori e al di sopra di ogni bega, questione, lotta o interesse locale. Doveva rappresentare la voce del diritto.

Per quanto riguarda i *duo milites domini ducis* (cap. 8) di essi si dice soltanto che dovevano essere *cives seu januenses probi, fideles et discreti et viri bone fame*, ma non si specifica se dovessero essere *populares*; se un tale silenzio potesse significare che essi potevano essere pure nobili, ne dovremmo dedurre che trattandosi di *milites* (ma quale valore dare alla fine del secolo XIV al termine *milites*? ancora il significato di dotati di *cingulum militare* o altro?) erano i nobili ad essere i più adatti a questa funzione, e anche che da parte dei nobili non si escludeva la possibilità e la volontà di collaborare col doge, popolare, al funzionamento delle istituzioni della Repubblica, di cui erano pur sempre cittadini. Del resto nobili troviamo specialmente al comando delle forze militari di mare.

Così pure non si fa cenno alla qualifica di *populares* per i *viceduces* (cap. 9), i quali dovevano essere scelti *de melioribus civitatis, magis amatoribus domini ducis et status populi*; ma proprio queste ultime parole ci inducono a pensare che doveva essere forse sottointesa la loro qualità di popolari, per quanto, ben conoscendo il formalismo giuridico medioevale questa può essere anche soltanto un'ipotesi, che tuttavia val la pena di tener presente leggendo quanto vien detto poco più avanti nel medesimo capitolo 9: "*Teneantur autem ipsi viceduces, semper in principio sui officii infra quintamdecimam diem...renovari facere per notarium eorum librum conestagiorum et hominum omnium tam nobilium quam popularium...mictendo pro conestabilis et principalibus de albergis nobilium, quibus imponant quod infra terminum de quo sibi videbitur debeant esse cum aliquibus de conestagiis et albergis eorum et in scriptis ponere et sibi presentare nomina singulorum de conestagiis et albergis ipsorum*

armigerorum et qui ad negotia communis apti sunt et fuerint...". I *conestagii* erano le istituzioni popolari che in certo qual senso potremmo dire corrispondenti agli "alberghi" dei nobili; e qui vediamo che gli uni e gli altri erano tenuti a fornire ai *viceduces* — i quali dovevano far annotare il tutto in due volumi identici — i nomi non solo degli armigeri, ma anche di coloro che fossero ritenuti idonei *ad negotia communis*. L'esclusione quindi dei nobili non era così rigida ed assoluta come si potrebbe pensare, forse in molti casi si teneva presente la competenza del singolo individuo al di là del gruppo di appartenenza, il che dimostrerebbe la saggezza dei reggitori politici di quel lontano tempo.

Popolari dovevano essere i Dodici Anziani (cap. 15) e tra questi, al solito, sei erano scelti tra i *mercatores* e sei tra gli artigiani, essi dovevano essere rinnovati ogni quattro mesi ed essere per di più *domini ducis et status populi amatores*, da questi Dodici Anziani venivano esclusi coloro che avessero *provisionem ab aliquo principe* e che non fossero genovesi *origine propria vel paterna*. Se teniamo presente quale mosaico di diverse signorie si inseriva nel *dominium* della Repubblica, si comprende la diffidenza verso coloro — anche se popolari e genovesi — che da un qualsiasi signore ricevessero un compenso, uno stipendio, un assegno, che certamente li avrebbe vincolati verso costui; basterebbe ricordare le signorie con diritti di giurisdizione dei Fieschi, dei Grimaldi, dei Doria, degli Spinola, dei del Caretto, dei Malaspina, anche senza tener conto di coloro che avevano *provisiones* dai Visconti di Milano, sempre desiderosi di uno sbocco al mare.

Questi Dodici Anziani — almeno teoricamente — dovevano durante il periodo di tempo del loro ufficio restare in permanenza, giorno e notte, nel Palazzo Ducale, tuttavia, a turno, due potevano assentarsi un giorno e una notte, salvo i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre nei quali, sempre a turno, potevano essere assenti per due notti precedenti e susseguenti al proprio turno per recarsi in quelle ville *in quibus cives illo tempore stare solent*: è un particolare interessante di quella società, popolari sì, ma con ville — e sappiamo cos'erano le ville genovesi — in cui potevano passare ben quattro mesi dell'anno. Ancora una volta constatiamo che non v'è rapporto tra la condizione economica e l'appartenenza alla categoria dei *populare*.

Doge e consiglio non avevano mero e misto imperio o *gladii*

potestatem, salvo per quei reati che riguardavano la sicurezza dello stato, e non doveva essere difficile, quando si voleva colpire un avversario, farlo rientrare tra i colpevoli di siffatto reato.

Al doge e al suo consiglio era addirittura vietato intramettersi nell'attività del podestà (cap. 31) tenuto ad occuparsi sia delle cause civili, che di quelle criminali; costui doveva rendere giustizia secondo gli Statuti di Genova e ove questi tacessero per la fattispecie *secundum iura romana*, secondo cioè quell'*jus commune* consistente nel diritto romano giustiniano passato per le scuole di diritto e soprattutto rielaborato dai glossatori e dai commentatori. Provvedimento saggio se non vi fosse stata la solita riserva e cioè che doge e consiglio potevano — dovevano — intervenire quando v'era di mezzo qualcosa *contra statum presentem populi*.

In qualche caso, come quello di far pace o guerra o lega (cap. 24) per il quale il consiglio con il doge non raggiungesse la maggioranza richiesta per l'approvazione, si poteva far ricorso al Consiglio generale, *quod est trecentorum viginti civium Janue*, senza specificare se, a comporlo, dovessero concorrere solo popolari o se vi fossero ammessi anche i nobili. E forse all'intervento obbligatorio a questo Consiglio può riferirsi il cap. 36 nel quale veniva stabilito che *omnes et singuli seu quicumque cives Janue tam nobiles quam populares*, se convocati, dovevano presentarsi al *consilium*; se così fosse ne potremmo dedurre la partecipazione di entrambe le categorie sociali dei cittadini.

Aggiungiamo che oltre il Consiglio dei Dodici Anziani vi era anche un consiglio di Quaranta o più cittadini (cap. 37), eletto dal doge e dal suo consiglio (quello cioè degli Anziani), e i componenti di questo nuovo consiglio potevano essere o tutti e quaranta *populares tantum* oppure *viginti populares et viginti nobiles*. Si trattava di un consiglio del quale il doge doveva servirsi per i casi più importanti ed ardui, e proprio in tali situazioni si sentiva la necessità della partecipazione dei nobili, il che ci pare notizia assai interessante per comprendere la società genovese della fine del secolo decimoquarto. Oltre a tutto non si trascuri che i nobili pagavano la maggior parte delle tasse ed erano quelli che avevano capacità ed esperienza specialmente nel campo militare e della diplomazia.

Nobili, secondo noi, dovevano pure far parte dell'ufficio dei Pacificatori (cap. 38), anche se ciò non viene esplicitamente

detto, in quanto però neppure viene detto che questi ufficiali dovessero essere popolari. La loro stessa funzione che era quella di sedare *odia, rancores, inimicitias, et divisiones* quali si avevano in città e da cui derivavano offese, ferite, uccisioni ci convince che pacificatori sia nobili, che popolari erano necessari per provvedere a tali situazioni destinate a portare Genova ad uno stato di disordine endemico.

Che la situazione non fosse mai tranquilla (e del resto il rapido succedersi ed alternarsi dei dogi "perpetui" stava a mostrarlo, tanto più che ogni volta avvenivano tumulti e saccheggi) lo si ricava anche dal cap. 52 *contra sediciosos et inimicos Communis lanue et populi, qui molirentur aliquid contra statum*, nel quale si minacciano tuoni e fulmini contro coloro che volessero fare qualche *novitatem* non solo, ma anche contro coloro che avessero parlato male del *presens status populi*; tutti costoro erano dichiarati *hostes publiri* ad essi si doveva applicare la legge riguardante i reati di lesa maestà. Il timore non doveva esser poco da parte dei reggitori della Repubblica, che così intendevano difendersi e tutelare anche...i loro interessi. E ribelli potevano esservene sia tra i nobili che tra i popolari, come si constata nella rivalità tra Adorno e Fregoso, entrambe famiglie "popolari".

Divisioni esistevano poi tra guelfi e ghibellini e anche per tale fatto i *regulatores* dovettero dare disposizioni (cap. 54).

Sarà bene però chiarire che i due termini "guelfi" e "ghibellini" avevano già perso — come già si è detto — il significato di partito favorevole al pontefice o di partito favorevole all'imperatore. Si trattava di definire con un'etichetta due fazioni, due gruppi contrastanti per la conquista del potere; si aggiunga che — per quanto riguarda Genova — si trovavano nell'un partito e nell'altro, popolari e nobili insieme frammisti, per cui la distinzione per "classe" diventerebbe ancor più difficile e non corrispondente alla realtà dell'ambiente: guelfi erano i nobili Fieschi (questi avevano avuto anche papi in famiglia) e i Grimaldi; in una stessa famiglia vi poteva essere divisione, così avviene per i Doria, per i Giustiniani⁽¹²⁾. In rapporto dunque all'urto tra queste due fazioni si disponeva negli Ordinamenti che nessun *civis seu ditrictualis*, nè alcuna altra persona *audeat aut presumat cridare seu clamare "morianur guelfi vel gibellini"*, seu "vivat pars guelfa vel gibellina". Era una norma che stava diventando comune anche altrove,

come avvenne per Milano con Gian Galeazzo Visconti⁽¹³⁾; quel che forse è più curioso è che a Genova in questo capitolo veniva proibito pure il gridare in favore o contro il *populus macer* o il *populus grassus*. Si trattava di un'altra contrapposizione che forse poteva riflettere un contrasto tra mercanti ed artigiani nella parte popolare.

Un intrico dunque di fazioni che rendevano veramente difficile il governo a chiunque, anche se l'unico grido ammesso sarebbe dovuto essere "*vivat populus et dominus dux*". cosa facile da scrivere, ma più difficile da realizzare, quando poi il *dominus dux* veniva mutato con la frequenza che sappiamo.

Fuori completamente dal rapporto popolari-nobili doveva essere il podestà (cap. 43) il quale doveva essere scelto in quanto *valens et probus vir extraneus*, proveniente *de aliquo loco seu provincia* qual meglio fosse parso al doge ed al suo consiglio; era del resto una vecchia tradizione comunale, allorché il podestà era stato sostituito ai consoli. Era però naturale che il podestà sarebbe stato scelto da luoghi che seguissero la stessa direttiva politica di Genova, con esclusione — ci pare logico, anche se non viene detto — di quelle terre che fossero in stato di guerra o di inimicizia con Genova o che dessero ricetto a banditi politici genovesi. Il podestà, proprio perché destinato a render giustizia, doveva portare con sé tre giudici giurisperiti, nonché *unus bonus iurista et ydoneus de melioribus* per la materia criminale. E noi ben sappiamo quanti addottorati *in iure* facevano di professione i giudici del podestà passando d'anno in anno da una città ad un'altra.

Una disposizione che può sembrar curiosa e che è a nostro vedere interessante è quella contenuta nel cap. 53: se qualche nobile fosse stato accusato, imprigionato per reato per il quale avrebbe potuto esser rilasciato dando cauzione, o per il quale dovesse essere confinato o proscritto, magari perché sospettato di aver agito contro *statum populi*, nessun *popularis civis vel districtus* poteva intervenire in favore di tale nobile o esserne fideiussore. Dunque potevano intercorrere buoni rapporti personali tra nobili e popolari, e poteva anche avvenire che il *popularis* potesse garantire — e pensiamo soprattutto economicamente — per il nobile, meno ricco di lui; ancora una volta di più abbiamo la dimostrazione che la distinzione tra nobili e popolari non era basata su una differente situazione economica, ma solo su di una tradizione familiare di appartenenza.

Del resto rapporti per motivazioni diverse potevano intercorrere tra nobili e popolari, se si sentì il bisogno di vietare (cap. 55) *Quod nullus de populo audeat ire ad domum nobilium tempore rumorum*. Era così proibito recarsi in armi o anche senza armi alla casa di un nobile nei momenti di tumulto, e ciò soprattutto se tale accorrere fosse dovuto *ad stipendium ipsorum (nobilium)* o di qualcuno che facesse parte di un albergo nobile, dato che questo portarsi alla casa di un nobile siffatto sarebbe indubbiamente avvenuto *in preiudicium...status domini ducis et populi*.

Avveniva dunque che nobili avessero alle loro dipendenze e ai loro ordini dei popolari — anche armati — da utilizzare nei frequenti scontri che insanguinavano le vie di Genova. E proprio per ovviare a questi scontri veniva imposto che si portasse sulle vesti o sulle armi soltanto l'insegna del Comune (cap. 56) con esclusione assoluta dell'aquila o dei gigli, simboli dell'Impero e del re di Francia; il divieto riguardava sia i nobili che i popolari, in quanto questa contrapposizione — come sappiamo — esisteva in entrambi i ceti. Più avanti (cap. 74) si ampliava l'ordine col divieto di portare insegne di re, principi, baroni in quanto a causa di queste insegne potevano scoppiare contrasti e *partialitates*. Parimenti a nobili e popolari veniva impedito il recarsi in quelle località che erano occupate da ribellii (cap. 57).

Le lotte interne ponevano quindi spesso *populare* contro *populares*, e a tal proposito val la pena di leggere un frammento del capitolo 58:

“Volentes providere utilitati et bono statui hominum popularium Janue... et ne ipsi populares materiam habeant committendi aliqua enormia contra alios populares, quos diligere tamquam fratres, maxime ad instanciam nobilium...statuimus... quod aliquis popularis... non audeat de cetero vel presumat... stare seu esse in comitiva, subsidio, favore alicuius nobilis seu nobilium Janue pro insultando seu iniuriando aliquem alium ianuensem...”

Evidentemente parecchi *populares* economicamente meno forti o di tendenze politiche contrarie a quelle del momento potevano schierarsi dalla parte nobiliare e così diventare una massa di manovra strumentalizzata dalla parte dei nobili per raggiungere l'agognato potere politico. Ma poteva avvenire

anche l'inverso: "*Et e converso fiat de nobilibus ad instanciam popularis*". Interessi e politica (ma vi era e vi è molta differenza fra i due?) potevano indurre dei nobili a parteggiare per i popolari — o per lo meno per un popolare — così come dei popolari ad appoggiare un nobile.

Nel capitolo 78 *Qualiter officia concedantur et officiales eligantur*, vediamo che i sei designati a compiere tali elezioni potevano nominare sia nobili che popolari, osservando — per questi secondi — la parità tra *mercatores* ed *artifices*. Si trattava di ufficiali che dovevano reggere località del dominio di terraferma, come, Ventimiglia, Gavi, Voltaggio, Portovenere, Lerici (e vi erano anche castelli), nonché le colonie d'Oltremare; questi ufficiali pur non avendo azione diretta nel campo politico, dovevano però avere competenze specifiche anche nel settore militare, il che era più facile trovare tra i *nobiles* a ciò adusati anche per tradizione familiare. Si rammenti del resto che nel 1380 comandante della flotta genovese era Giuseppe Spinola, nobile, anche se uno Spinola, Spineto, era in quello stesso anno tra i ribelli.

Per quanto riguardava i *protectores Comperarum Capituli* (cap. 79), se pure gli elettori dovevano essere *populares*, i sei eletti dovevano essere tre nobili e tre popolari.

A ben considerare pare che in questi ordinamenti, ispirati dall'Adorno, si volesse quasi attenuare l'attrito esistente tra *populares* e *nobiles*, tanto che il capitolo 80 inizia con le seguenti significative parole:

"*Cupientes quod nobiles civitatis cum popularibus amore versentur, quod eos ita facturos firmiter credimus si honores et officia civitatis pro parte que sibi conveniat caritative ipsis nobilibus concedamus...*": a parte che quel *caritative* non doveva suonare troppo gradito alle orecchie dei nobili, costoro venivano dunque ammessi a tutti gli uffici, salvo quelli espressamente elencati in questo stesso capitolo e dai quali erano ancora esclusi e cioè il dogato, l'ufficio di Anziano, l'ufficio di vicario sia per la parte orientale che per la occidentale delle Riviere e per l'Oltregiovo, l'ufficio di vice-doge, quello di sindacatore, era loro pure vietata la custodia e la visita di castelli e le podestarie di Monaco, Savona, Noli, Albenga o essere tra gli elettori degli ufficiali del Comune o essere castellani con giurisdizione, non potevano poi avere alcuna "*scribania*", salvo quelle che in passato erano state loro concesse.

Per conto nostro faremmo qualche riserva anche proprio per le cariche riguardanti castelli o la reggenza di terre del dominio di terraferma; ben conoscendo la tendenza ad una chiarezza giuridica dei termini, usati quasi pedantescaemente, nel mondo medioevale, ci pare strano che in capitoli precedenti per alcuni uffici — che qui vediamo negati ai nobili — si sia usato il termine *civis* — come si è fatto notare — senza aggiungere la qualifica di *popularis*, quando sappiamo che *cives* erano sia i popolari che i nobili. Forse un po' di fretta nello stendere queste *regulae* ha fatto mancare un'accurata revisione dal punto di vista giuridico.

Tale è il caso proprio dei sindacatori (cap. 81) dal quale ufficio i nobili dovevano essere esclusi; e i sindacatori vengono indicati come *quatuor probi viri* senza altra qualificazione. Dobbiamo pensare che bastasse l'elenco del capitolo precedente perché li si intendessero *populares*? è probabile che così fosse, ma una certa incertezza permane, almeno sul piano giuridico.

L'elenco precedente esclude anche i vicari *Orientis, Occidentis et Ultra Jugum*, ma vi erano anche altri vicari — e questi sicuramente popolari — e sono quelli citati (cap. 82) insieme ai *confalonerii* e *conestabuli populi civitatis* e in questo caso comprendiamo la mancanza di qualificazione. Popolare era infatti il conestabile (cap. 83) ai cui ordini dovevano radunarsi *omnes de populo* della contrada in cui il conestabile abitava.

I nobili non erano invece esclusi dall'*officium monete* (cap. 92), ufficio che aveva grande importanza, perché controllava non solo le spese fatte, ma anche le previsioni di eventuali spese persino in caso di guerra; evidentemente tra i nobili vi erano persone adatte a tale delicato ufficio, proprio per il fatto che molti nobili erano anche grossi imprenditori ed operatori nel settore dell'economia.

E' a tutti nota la fama dei balestrieri genovesi (un certo numero di essi faceva parte anche dell'esercito di Federico I di Svevia⁽¹⁴⁾) e, affinché la gioventù continuasse ad allenarsi in questa arma, vennero eletti due *probi viri pro militia balistrandi* i quali dovevano occuparsi di questa arte bellica che forse era in quel momento in decadenza, anche coll'indire gare e collo stabilire premi: non è escluso che tra i *probi viri* vi potessero essere anche dei nobili, data l'attinenza dell'esercizio alle arti belliche.

Un particolare interesse — anche per noi, perché riguarda la

conservazione della documentazione storica — ci pare abbia il capitolo 104 *De duobus custodibus privilegiorum communis*: costoro dovevano tenere ciascuno una chiave *sacristie sive volte* in cui erano conservati i documenti comprovanti i privilegi e i diritti del Comune di Genova; tali due custodi dovevano essere l'uno nobile e l'altro popolare, quasi a dimostrare — forse senza volerlo — che la storia e l'affermazione di Genova si fondava su entrambe queste categorie sociali.

La distinzione tra nobili e popolari vigeva logicamente anche nelle colonie; così ad Alessandria il console genovese doveva essere assistito da sei consiglieri *boni et probi viri* (cap. 109), dei quali tre dovevano essere nobili e tre popolari; questa attribuzione di incarico anche ai nobili era senza dubbio il persistere di una situazione precedente all'avvento dei popolari al potere in Genova ed esprimeva anche una necessità data la formazione, e la potenzialità economica, del gruppo genovese ivi residente. Tra i sei consiglieri due avevano la funzione di *clavigeri et massarii*, cioè erano responsabili delle finanze locali (cap. 114) e di questi uno era nobile e uno popolare, mentre soltanto *populares* dovevano essere i sindacatori, sempre ad Alessandria (cap. 119), in corrispondenza con quanto si osservava a Genova.

Sintomatico per quel che ci interessa può essere il capitolo 142, anche se in esso non si parli di nobili o di popolari; si tratta della proibizione fatta a tutti i cittadini di Genova e agli abitanti del dominio da Monaco fino a Capo Corvo di acquistare, a qualsiasi titolo, signorie di terre o castelli entro quei limiti; evidentemente si temeva la formazione di altre signorie simili a quelle già pullulanti, coi propri diritti e privilegi, che avrebbero continuato a limitare la spinta centralizzatrice della Repubblica: e poiché qui si parla in genere di *cives* è da ritenere che l'ambizione di siffatti acquisti non fosse sola dei nobili, ma si estendesse anche ai popolari più ricchi, che, in tal guisa, si sarebbero "nobilitati" senza perdere i privilegi politici del loro ceto e avrebbero meglio potuto far pesare la loro influenza su quel regime allora al potere e che spesso tendeva ad identificarsi — lo possiamo dire — colla famiglia del doge.

Castelli e fortezze erano elementi importanti per la difesa non solo contro i nemici esterni, ma anche contro i nemici interni, cioè contro coloro che venivano definiti "ribelli". Per tale motivo i due visitatori delle dette fortificazioni che vengono

previsti da questi Ordinamenti (cap. 147) dovevano essere *de populo et gremio populi civitatis et burgorum*, oltre che *fideles, probi et sapientes*.

Se da questo esame vogliamo trarre una breve conclusione possiamo dire che se una divisione — o meglio distinzione — tra nobili e popolari era senza dubbio esistente sul piano del reggimento politico della repubblica, ciò però non è così netto sul piano della convivenza sociale e anche sul piano dell'esercizio di poteri che non comprendessero l'esercizio di decisioni politiche. Si badi ad esempio, che tra le cariche alle quali i nobili non potevano accedere, non vi sono quelle riguardanti i comandi militari sia per terra che per mare, eppure affidate — come in realtà ben spesso erano affidate — a costoro forze che, per la stessa mentalità medioevale-feudale, ubbedivano maggiormente al loro capo che conoscevano (i nobili potevano arruolare uomini dai loro feudi come spesso fecero nelle lotte civili), che non all'idea astratta dello *status populi* o della Repubblica poteva essere pericoloso; pericolo che pare non si sentisse in modo grave. E allora viene il dubbio che, in fondo, quel che contava, più che l'essere *nobilis* o *popularis*, fosse l'appartenere alla fazione dominante, si chiamasse questa guelfa o ghibellina, bianca o nera, fazioni nelle quali — lo abbiamo già rammentato — erano indifferentemente nobili e popolari. Per il nobile che comandava una galera della Repubblica si trattava di difendere i suoi interessi attraverso il successo della fazione cui era legato e che — lo diciamo ancora — non aveva più alcun rapporto coll'antico contrasto tra Chiesa e Impero.

Si potrebbe tuttavia dire che i nobili pur essendo *ipso iure* cittadini di Genova e godessero senza alcun dubbio della personalità giuridica, non godevano però di tutti quelli che noi oggi chiamiamo diritti politici.

C'è da chiedersi ancora se detti nobili non avessero modo — magari per via indiretta — di far sentire il loro non indifferente peso nelle decisioni politiche della Repubblica e noi crediamo che effettivamente ciò avvenisse, se non altro per la loro potenza economica e per la disponibilità che, attraverso i loro feudi, potevano avere di uomini; inoltre molti di questi feudi controllavano anche i passi degli Appennini o punti chiave delle Riviere. Tutti elementi dei quali non si poteva non tener conto.

Passarono circa cinquant'anni, passò la dominazione fran-

cese "guelfa", passò la signoria di Teodoro di Monferrato "ghibellino", quando ancora Genova si rivendicò "in libertà" sempre nella forma del dogato. E fu ancora un Adorno, Giorgio, ad essere eletto il 27 marzo 1413 a doge "perpetuo", perpetuo anche se rinunciò poi il 23 marzo 1415⁽¹⁵⁾.

Alla sua iniziativa si deve la nuova redazione delle *Leges Reipublicae Genuensis* dello stesso anno 1413⁽¹⁶⁾ che in gran parte riecheggiano gli ordinamenti di Antoniotto Adorno da noi sopra esaminati.

Ma già i riformatori che diedero la loro opera alla compilazione di queste nuove leggi, dai loro cognomi, ci paiono di ambiente sociale differente da quelli visti per il 1363, essi infatti furono, Leonardo Cattaneo dottore, Luciano Spinola, Eliano Centurione, Blasio Salvago, Francesco Doria, Percival de Vivaldi, Giovanni de Franchi Luxardo, Benedetto di Valditaro, Giacomo Giustiniani, Antonio Rebuffo, Antonio di Molassana, Martino di Bardino,; metà nobili, metà popolari e tutti ghibellini.

L'intenzione era quella di mettere ordine rifacendosi alla situazione esistente prima del dominio francese e soprattutto prima dei provvedimenti del Boucicault.

"*Desiderantes quod Communitas Janue et totius districtus ac universi et singuli cives et districtuales Janue iusto et recto ordine gubernetur... atque iusto Christi nomine invocato decernimus...*" (cap. 1) che il sistema di governo fosse quello ducale, sotto un doge "*qui sit et esse debeat et intelligatur esse debere de populo gibellino et gremio populi gibellini Civitatis Janue...*".

Dunque, mentre nel 1363 si stabiliva soltanto che il doge doveva essere *popularis*, ora si aggiunge che, sempre essendo un popolare, doveva appartenere alla parte ghibellina, forse in reazione al dominio francese, che aveva rappresentato il prevalere della fazione guelfa.

Il termine "ghibellino" che era stato rifiutato, come quello "guelfo" negli ordinamenti Adorno del 1363 ritorna a galla, indice della difficoltà di sconfiggere quella faziosità che era propria non solo di Genova, ma era ed è di tutti gli Italiani.

Ma già il Consiglio de Dodici che doveva assistere il doge cambia ora la sua composizione (sempre cap. 1); infatti i Dodici erano sei nobili e sei popolari, e di questi popolari tre dovevano essere *mercatores*, due artigiani di Genova e del suburbio e uno

— artigiano lui pure — a turno delle tre podesterie di Bisagno, Voltri e Polcevera. Di fronte quindi al blocco dei sei nobili i popolari erano divisi tra mercanti, artigiani della città e quelli delle podestarie.

L'elezione del doge, anche in queste leggi, avveniva attraverso successive nomine di elettori: il Consiglio dei Dodici eleggeva quaranta cittadini popolari, questi ne eleggevano ventuno sempre popolari, scelti tra *mercatores* e *artifices*, i quali a loro volta eleggevano dieci *ex melioribus popularibus*, ed a costoro finalmente spettava l'elezione del doge *gibellinum de populo*. Quindi, tolta la prima nomina fatta dal Consiglio dei Dodici, tutto il resto dell'operazione era di spettanza dei popolari; ma quella prima scelta non avrebbe in qualche modo potuto influire sulle scelte successive? è una domanda che ci poniamo, anche se nella realtà delle cose rinunce, dimissioni e nuove nomine di dogi avvennero quasi sempre in base a tumulti e a scontri di partiti o meglio di famiglie.

La necessità che il doge fosse popolare e ghibellino è ribadita in successivo capoverso del medesimo capitolo: "*Non possit nec liceat de cetero elegi in Ducem aliquis qui non sit ianuensis et etiam gibellinus popularis origine propria seu paterna*"; era però previsto che in caso di morte del doge, nel periodo di tempo intercorrente tra tale morte e l'elezione del nuovo doge, il potere spettasse al Consiglio dei Dodici, nel quale, come sappiamo, vi erano sei nobili.

Pene severissime che colpivano anche i discendenti, erano comminate (cap. 2) contro coloro che avessero tentato di arrivare alla carica ducale senza osservare le norme prescritte e ciò...col risultato che tutti conoscono.

Anche per il vicario del doge (cap.4) si ripetono le disposizioni del 1363; egli doveva essere *forensis*, nonché *vir fidelis, prudens et valens jurisperitus*.

Per quanto riguarda i vice-dogi (cap.5) ci si ripresentano i dubbi che già prospettammo, l'unica indicazione che ci viene fornita è che dovevano essere scelti *de melioribus civibus civitatis Ianue magis amatores Domini Ducis et status populi*. Non sappiamo se *amatores Domini Ducis* volesse significare — come è probabile che fosse nelle intenzioni dei redattori — *amatores* del sistema ducale di governo o piuttosto amici e legati alla persona del doge. Così pure l'essere costoro *amatores status populi* potrebbe non essere un'indicazione sufficiente per designare la

loro appartenenza al ceto popolare, ma se pensiamo che il doge doveva essere popolare, ci parrebbe logico ritenere che di tal categoria sociale dovevano essere pure i vice-dogi.

Ugualmente avviene per i due *militēs Domini Ducis* (cap. 7) che venivano scelti tra i *cives... probi, fideles et discreti, viri bone fame* senza specificazione di esclusione dei nobili; e lo stesso avviene per i mazzieri (cap. 8) che dovevano sempre scortare il doge *pro honore Reipublice Ianuensis*.

Il Consiglio dei Dodici Anziani era uno degli istituti fondamentali della Repubblica e quindi la sua elezione doveva venir tutelata da norme precise e tali da impedire corruzioni o intromissioni personali di elementi estranei. Per tal motivo il doge e i Dodici Anziani in carica (cap. 13) dovevano procedere ad eleggere otto cittadini genovesi, metà dei quali nobili e metà popolari (e di questi due *mercatores* e due *artifices*) scelti tra i *magis zellatores status pacifici civitatis* e costoro eleggevano poi i successivi otto sempre per metà nobili e per metà popolari, ai quali sarebbe spettato eleggere i nuovi Dodici Anziani, di cui — si ripete — sei nobili, sei popolari e cioè tre mercanti, due artigiani di Genova e un artigiano, a rotazione, delle tre podestarie di Bisagno, Voltri e Polcevera. I Dodici Anziani così eletti dovevano subito prestar giuramento (cap. 15), nella chiesa cattedrale, di esercitare fedelmente il loro ufficio "... *ad Dei honorem et Beatissime Virginis Marie matris eius et totius curie celestis et ad honorem et conservationem Domini Ducis et presentis status populi et Communis Ianue*".

Malgrado il continuo richiamo allo *status populi* la situazione era cambiata — o si tentava di mutarla — dal 1363 quando i Dodici Anziani erano per metà mercanti e per metà artigiani, ma tutti popolari; ora ben sei erano nobili e se pensiamo che ogni decisione doveva essere presa dal doge e da questo Consiglio dei Dodici Anziani unitamente, ci rendiamo conto dell'influenza che i sei nobili potevano esercitare colla loro tradizione, esperienza e potenza economico-feudale; però probabilmente ora si doveva tener conto — anche se ciò in questo capitolo non viene espressamente detto — della fazione politica e cioè richiedere che sia i nobili che i popolari fossero ghibellini, nel senso che tale termine aveva a Genova in quel momento. Si ha quasi l'impressione che l'appartenenza a un gruppo politico tendesse a prevalere sul fatto di essere — o di dirsi — *popularis* piuttosto che *nobilis*. Cosa del resto che non avveniva soltanto a Genova e

soltanto nel secolo XVI.

Tutte queste precauzioni (elezioni molteplici e successive, partecipazione di nobili, mercanti e artigiani popolari e via dicendo) erano probabilmente ispirate dal timore del formarsi di una signoria qual ormai esisteva in numerose città italiane, signoria in quel momento non gradita agli Adorno perché evidentemente si sarebbe personificata in un loro avversario; perciò veniva vietato perfino il rivolgersi al doge chiamandolo "seignor" (cap. 17), si doveva usare la formula di "Meser lo Duxe" e anche ciò da un senso al cinquantennio trascorso dai primi ordinamenti Adorno del 1363: la società era mutata e problemi politici anche interni nuovi si presentavano ai *regulatores*.

Si riconferma, è vero, il divieto al doge e al suo Consiglio di intromettersi nel render giustizia (cap.19), ma è pur sempre valida l'eccezione secondo la quale doge e Consiglio potevano intervenire contro coloro che minacciassero la sicurezza dello Stato.

Anche l'Officium Provisionis, che sarebbe poi stato soppresso nel 1528 colla riforma doriana, era composto, sugli otto Provisori (cap. 22), di quattro nobili e quattro popolari.

Il ricordo della dominazione francese ricompare nel capitolo 31; in tal capitolo infatti si vietava al doge ed al suo Consiglio di demolire qualsiasi castello o fortezza del Comune di Genova, salvo però quelli stati edificati o riedificati *ab anno MCCCLXXXVI citra*: il 1396 fu appunto l'anno in cui Genova era stata ceduta a Carlo VI di Francia ed evidentemente numerose fortificazioni erano state erette per tenere in soggezione una popolazione che, per un motivo o per un altro, non gradiva questo rapporto di sudditanza. Ci sarebbe da chiedersi perché mai si poteva sentire la necessità di demolire tali *castra* o *fortilicia*, ma sarebbe un discorso troppo lungo e qui fuori sede; diremo solo che doveva trattarsi di una situazione che era in rapporto coi banditi (di solito politici) di cui si parla nei capitoli seguenti o con elementi fuorusciti che in tali castelli spesso trovavano rifugio e appoggio. Ciò ci pare ben si deduca dal capitolo 39 *Contra habentes terras, loca et castra que receptant bannitos, qualiter debet provideri*.

Non per nulla il capitolo 36 reca come rubrica: "Contra seditiosos, inimicos Domini Ducis, Communis et Populi ianuensis, qui molirentur aliquod contra Statum". Il pericolo di

attacchi era sempre presente e non sempre si trattava di nemici esterni; il capitolo 40 elenca sì infatti tra i possibili attaccanti *aliquis marchio, comes, castellanus* (parrebbe un accenno alla società nobiliare feudale), ma cita anche *civis ianuensis hominum iurisdictionem haben*, e feudi di questo genere — cioè con giurisdizione — venivano concessi anche a popolari; neppure dunque di questi la Repubblica poteva essere completamente sicura circa la loro fedeltà.

Ad ogni modo doge e Consiglio dei Dodici, per le questioni più gravi ed ardue, dovevano sentire il parere dei Quaranta e di costoro si tratta nel capitolo 32 *De quadraginta consiliariis anno singulo eligendi*: la loro funzione era quella di assistere doge e Consiglio in *negotia ardua* del Comune.

I Quaranta venivano eletti dal doge e dal Consiglio dei Dodici Anziani *ex melioribus et sapientioribus civitatis* ed erano per metà nobili e per metà popolari, dei venti popolari al solito dieci dovevano essere *mercatores* e dieci scelti tra gli *artiste sive de artibus civitatis Ianue et suburbiorum*. In una riunione quindi del doge, del Consiglio dei Dodici e di quello dei Quaranta su cinquantatre presenti ben ventisei erano dunque nobili e potevano far blocco, mentre i popolari erano divisi tra mercanti ed artigiani i cui immediati interessi potevano essere diversi e contrastanti. Era poi logico, ci pare, che tra i nobili il doge avrebbe scelto coloro che non erano suoi oppositori.

In certi casi, come quello di far guerra o pace o lega (cap. 37) se non si raggiungeva una maggioranza qualificata, era necessario ricorrere al *Consilium generale*, composto di trecentoventi *cives*, ma dei quali non si indica se dovevano essere tutti popolari o se vi fossero ammessi anche i nobili ed in quale percentuale, così pure come non si trova la loro qualifica politica, guelfi o ghibellini, bianchi o neri.

Con molto buon senso si ammetteva che le regole allora disposte potevano, più in là, risultare sorpassate o aver bisogno di correzione o di interpretazione o di sostituzione. In tal caso era dovere del doge e del suo Consiglio esporre tale esigenza (facendo leggere la norma esistente) ai Quaranta, i quali, riconosciuta l'opportunità di quanto richiesto, eleggevano *octo emendatores novi nobiles et populares* probabilmente in numero pari tra di loro, salvo che si voglia pensare che trattandosi di persone che dovevano anche essere capaci di dare forma legalmente valida alla nuova *regula*, non si preferisse guardare alla

competenza delle persone stesse (infatti nel capitolo non c'è il solito accenno alla necessità che fossero metà nobili e metà popolari), il che, a quei tempi, poteva anche avvenire.

Nobili e popolari (non se indica il numero) venivano pure eletti dal doge e dal suo Consiglio all'*Officium Misericordie* (cap. 44), la cui funzione era di largire *inter pauperes et miserabiles personas* i lasciti e le donazioni fatte a tale scopo, spesso *ad remedium anime*; è probabile che *pauperes* non mancassero anche tra i nobili, e, ad ogni modo, la partecipazione di entrambe le categorie sociali a questo ufficio ci pare significativa per comprendere come — pur restando delle importanti limitazioni specificatamente politiche — l'influsso della nobiltà si facesse sempre più sentire in una specie di ripresa.

Logicamente popolari erano i vicari, confalonieri e connestabili del popolo (cap. 48) già soppressi dal Boucicault in una specie di pianificazione di tutta la popolazione genovese; costoro ora erano scelti dal doge e dal suo Consiglio tra gli *amatores Domini Ducis et status populi*; si trattava di ufficiali del popolo organizzato nei suoi *conestagii*, *contrada per contrada* (cap. 49).

Un capitolo a parte era dedicato agli abbatì e ai conestagii delle tre podestarie di Polcevera, Bisagno e Voltri (cap. 50), che godevano di particolare trattamento, se non vogliamo parlare di una certa qual autonomia, tanto che lo stesso podestà di Genova non poteva intromettersi *in levibus processibus* in tali zone (cap. 53).

Per quanto riguarda la nomina del podestà (cap. 51) vi sono particolari che distinguono nettamente questi ordinamenti da quelli del 1363. Il podestà ora doveva essere non solo un *extraneus* (e ciò, come si disse, era abituale in tutti i comuni), ma si aggiunge che era necessario avere informazioni su di lui come *de viro...valente et probò, bone fame et conditionis et etatis annorum triginta quinque ad minus, qui sit* (e questo ci sembra caratteristico) *comes aut marchio sive baro sive in aliqua dignitate et jurisdictione constitutus aut saltem miles vel legum doctor*; è curioso che uno stato fondato sul ceto "popolare" cercasse come podestà un nobile o un *miles*, mentre è comprensibile — anche se è messa come ultima condizione — che il podestà fosse almeno un addottorato in giurisprudenza.

Per evitare poi che il podestà tenesse troppa dimestichezza coi cittadini, si vietava a costoro di cenare col podestà e con i

suoi ufficiali, sia in Palazzo che fuori (cap. 52), norma che si trova in numerosi Statuti cittadini italiani.

Una certa mentalità feudale — nel senso giuridico del termine — doveva ancora sussistere nel 1413, tanto che con un'apposita *regula* si vietò la cessione, a qualsiasi titolo, di castelli, luoghi, ville, giurisdizioni e beni immobili del Comune di Genova a qualunque persona, corpo, università ecclesiastica o secolare da parte di coloro che di tali beni e diritti fossero stati investiti proprio dal Comune di Genova (cap. 57); evidentemente l'investito si sentiva titolare del *dominium utile* e quindi ormai da tempo — anche in base a leggi imperiali — abilitato a disporre come meglio credeva: un contrasto dunque tra la necessaria e “moderna” tendenza accentratrice e la posizione centrifuga dei residui della sorpassata società feudale, almeno sul piano giuridico.

Per quanto riguarda i *sindicatores*, ufficiali di estrema importanza in quanto dovevano controllare l'operato di tutti i magistrati della Repubblica (cap. 59) non si dice se i quattro eletti dovessero essere tutti popolari — come era previsto negli ordinamenti del 1363 — o se ora vi potessero far parte anche dei nobili, si dice soltanto che essi dovevano essere *cives ex sufficientioribus, melioribus et prudentioribus*, e possiamo quindi ritenere che soprattutto si ricercassero persone equanimi, capaci e rette.

Incidentalmente ricorderemo che le presenti leggi si occupano anche di regolare istituti che a noi potrebbero parere — in questa sede — fuori luogo, come la *cessio bonorum* (cap. 61) o come le disposizioni contro il lusso (cap. 63) e cioè contro le eccessive spese fatte particolarmente in occasione di nozze o di funerali; ma forse dobbiamo vedere queste norme come disposte a tutela di una Repubblica che su l'attività economica produttiva e sull'utile impiego del capitale si basava, data la povertà del territorio e la scarsa — fin da allora — pescosità del mare lungo le sue coste.

All'inizio di questi ordinamenti si parlava di doge popolare e ghibellino, nonché di *populus gibelinus*, troviamo però ora (cap. 64) una *regula* “*Ad partialitates in Ianua et eius territorio extinguendus*”, nella quale, dopo aver rammentato i danni che la repubblica aveva *retroactis temporibus* sofferto per le lotte delle fazioni, si statuisce che per il futuro *tam in datione seu collatione vel concessione* di qualunque ufficio del Comune,

come pure nell'elezione degli ufficiali di detto Comune *non possit vel debeat habere respectus ad collorem aliquem guelforum seu ghibellinorum*, ma si stabiliva che tra ghibellini e guelfi si doveva far modo che vi fosse una certa parità nell'assegnazione di incarichi.

Per di più gli elettori erano invitati a cercare di eleggere coloro che ritenessero più preparati, adatti ed idonei alla carica alla quale dovevano essere destinati, dando metà posti ai nobili e metà ai popolari, e, per i popolari, metà ai mercanti e metà agli artigiani. Era tutto un gioco di equilibrio: metà nobili e metà popolari — e ciò abbiamo visto più volte diggià —, ma ora metà ai ghibellini e metà ai guelfi. Si ha sempre più l'impressione che guelfi e ghibellini (nelle cui fazioni, come sappiamo, concorrevano insieme nobili e popolari) fossero ormai soltanto indicazioni generiche, delle etichette, di cui molti non conoscevano neppur più il significato neanche locale⁽¹⁷⁾. E' un po' come quando nei documenti medioevali troviamo chi si professa vivente *lege longobarda* o *lege romana*, ignorando qual significato etnico-sociale, oltre che giuridico, avesse tale professione di legge.

Il non tener conto delle categorie sociali o delle fazioni politiche (quelle che oggi si usano definire partiti — *le partialitates* genovesi — con tutte le annesse correnti e sottocorrenti personali, rispecchianti appunto un modo di pensare medioevale) pareva allora una soluzione per superare i contrasti cittadini; non si pensava — forse — che il tutto mascherava le lotte per la conquista del potere e per l'affermazione economica di alcuni gruppi visti in quei tempi in "clan" familiari.

Il medesimo principio veniva applicato per l'*Officium Sapientum de Moneta* (cap. 65): su otto, quattro erano nobili e quattro popolari. A loro spettava il controllo delle operazioni finanziarie della Repubblica, vendite, acquisti, spese per ambasciate e via dicendo.

Ci pare quindi logico che alcuni capitoli successivi (cap. 66, 67, 68) si occupino delle spese ordinarie, mentre il capitolo 69 disponeva circa la procedura da osservarsi dai massari nello spendere il danaro del Comune: a noi non resta che sperare che tutte queste disposizioni siano state veramente osservate e non poste in non cale come spesso avviene.

Ma forse ad imporre una certa timorosa prudenza serviva la norma (cap. 70) secondo la quale tutti gli ufficiali al termine del

loro periodo di carica erano tenuti a rendere i conti circa quanto avevano incassato e speso e ciò entro un termine fissato dai due *magistri rationales*, uno nobile ed uno popolare (cap. 75) scelti tra gli appartenenti al *Collegium Notariorum* di Genova, un ufficio che potrebbe avvicinarsi alla nostra ragioneria di Stato o alla Corte dei Conti. In caso di irregolarità l'ufficiale pagava di tasca propria e subiva quelle altre pene che potevano essergli inflitte.

Questi ordinamenti pure, come quelli del 1363, riportano disposizioni riguardanti la conservazione dei documenti comprovanti privilegi e diritti di Genova (cap. 82): "*...ordinamus quod per Dominum Ducem et Consilium eligantur duo de fidelioribus...civitatis Ianue, unus nobilis et unus popularis, qui teneant duas ex clavibus sacristie sive volte in qua teneantur... privilegia et jura Communis Ianue que est sub capella Sancti Gregorii domus archiepiscopalis*". La presenza di un nobile è ancor più naturale in questi ordinamenti del 1413, se si tiene presente tutta l'impostazione di queste leggi, nelle quali — a nostro parere — l'esclusione della nobiltà dai posti direttivi è assai più attenuata di quel che era un cinquantennio prima. Dai documenti così conservati si potevano, previa autorizzazione, far trarre copia da notaio a ciò designato, ma in un apposito registro detto notaio doveva tener nota di tutte le copie fatte, il che stava ad indicare l'importanza che giustamente si dava a quei documenti.

Ancora una volta ci si preoccupa dei balestrieri (cap. 86) ripetendo suppergiù le stesse espressioni usate negli ordinamenti Adorno del 1363; anche qui si nominano due *probi viri militie balistrandi* per organizzare gare con premi onde tener allenati quei giovani che parevano ormai allontanarsi da questo genere di arma da combattimento.

Si riprendono poi altri capitoli, quali quello *Quod nullus de populo vadat ad domum nobilium tempore rumorum* (cap. 89); e andare *ad domum nobilium* voleva dire andarvi *ad stipendium*, il che stava a significare che le disposizioni di cinquant'anni precedenti non avevano avuto alcun risultato effettivo, nè avevano tolto di mezzo questo uso; così pure al capitolo 90 si ripete l'ordine *Quod nullus vadat ad rixam aliquam*, ed abbiamo il facile dubbio che non si trattasse di risse di strada per i più svariati motivi — come le risse tra besagnini — ma che ci troviamo davanti a scontri che avevano a lor base contrasti di

partito, di fazioni politiche, di gruppi familiari in lotta per il potere. E proprio per evitare tutto questo si stabiliva che nessun stipendiato, capitano o caporale del Comune (cap. 91) potesse portare altra insegna che non fosse quella del Comune di Genova; si era dunque introdotta l'usanza di portare insegna di fazione o partito o forse famiglia.

Sarà bene tener presente che nessun ufficiale eletto o nominato poteva ricusare la sua carica (cap. 96), se non per motivi gravi, controllati e accertati, sotto pena che raggiungeva fino i cento fiorini d'oro genovesi; somma non certo indifferente. Ci pare che questa norma — che del resto abbiamo già trovato nel 1363 e che è posta in numerosi Statuti di altre città e luoghi — stia a mostrare un cambiamento di valutazione per cariche un tempo ambite: se per l'età comunale ottenere una carica era un emergere, un dimostrare la propria capacità e metterla a servizio della comunità — sia pure non trascurando i propri interessi — ora si va formando la mentalità che una carica è un onere, forse un rischiare di comprometersi, certamente una perdita di tempo a danno della propria privata attività; si formava una sempre maggiore separazione tra "loro" (i governanti ormai politicizzati e i "cittadini" governati — nobili e popolari — desiderosi di poter lavorare in pace, sottraendosi a lotte civili che spesso non interessavano o ancor più disturbavano la fattiva attività di coloro che nello sviluppo economico vedevano l'unica possibilità di potenza della Repubblica: popolari e nobili, ghibellini e guelfi, appartenenti ad alberghi o a conestagii guardavano con timore l'occupare uffici, il che avrebbe potuto significare aderire ad una parte, quando non si sapeva qual fazione avrebbe ottenuto il potere l'indomani.

Non è poi da trascurare il divieto fatto a qualsiasi genovese di venire al doge in qualità di ambasciatore (cap. 104) *alicuius regis, principis, baronis vel domini* sotto la minaccia di una pena fino a mille lire genovesi. Era un provvedimento che rientrava nella logica politica, tanto più che alcuni di questi ambasciatori che agivano per conto di potenze straniere potevano essere fuorusciti — anche se non ufficialmente banditi — che in tal modo si avvalevano di quella immunità che veniva garantita tra popoli civili a legati ed ambasciatori, oppure poteva trattarsi di persone che vi vedevano anche il proprio interesse o per carriera o per ottenere appoggi per affari che stavano conducendo in detto paese straniero.

Negli ordinamenti del 1363 avevamo visto quali erano le cariche dalle quali i nobili erano espressamente esclusi; qui (cap. 108) troviamo invece un capitolo che, pur iniziando con quasi le stesse parole dell'altro di cinquant'anni prima, "*Cupientes quod nobiles civitatis Ianue cum popularibus amorose versentur...*", dispone *De dimidia castellaniarum nobilibus concedenda*: la concessione era dovuta soprattutto alla necessità di affidare delle fortificazioni ai partecipanti alla Maona di Chio⁽¹⁸⁾ dove gli interessi capitalistici dei nobili erano notevoli, ma è anche un segno di come la problematica sociale-dialettica e politica della Repubblica stesse mutando.

Un'ultima parte (non esistente nelle leggi del 1363) riguarda i procedimenti giudiziari in alcuni specifici campi, e tra le norme che ivi leggiamo ci pare che almeno una merita di essere segnalata: *De prohibitis consilium jurisperitorum coram officiis mercantie et gazarie* (cap. 113). Tutti sappiamo cosa fosse il *consilium sapientis jurisperiti*, era il parere richiesto, talvolta anche dal giudice stesso, ad un giurista di chiara fama su di un caso particolare (basterebbe rammentare gli innumerevoli volumi di *Consilia* di giuristi più o meno celebri che si trovano nelle biblioteche degli Istituti di Storia del diritto), parere che però poteva essere richiesto anche dalle parti, nel qual caso si avrebbero avute interpretazioni diverse della fattispecie e delle leggi da applicare. Questa massa di *Consilia* fu successivamente una delle cause della crisi della giurisprudenza: ma questa è un'altra storia.

Orbene, per le cause dibattute a Genova davanti all'Ufficio di Mercanzia o di Gazaria non era ammesso il ricorso *ad aliquem sapientem jurisperitum consultorem*. Evidentemente quell'eventuale giurista interpellato avrebbe sicuramente ben conosciuto l'*ius commune*, la glossa e i grandi commentatori, così come probabilmente avrebbe conosciuto l'*jus canonicum*, ma non avrebbe potuto aver profonda conoscenza del diritto commerciale o di quello della navigazione, che avevano loro proprie particolarità e che forse allora nelle Università non parevano degni di attenzione. Solo un esperto in questi campi poteva dunque giudicare; siamo davanti al formarsi di un diritto commerciale separato e distinto dal diritto romano, sia pure rinnovato nelle scuole giuridiche. Non per nulla la *Rota Genuensis* andava acquistando fama nel mondo di allora e non per nulla uno dei massimi esponenti in questo campo doveva essere il

genovese Giuseppe M. Casaregis⁽¹⁹⁾.

Vorremmo concludere — se ci è lecito — con alcune considerazioni. Certamente anche il dogato di Giorgio Adorno non durò a lungo in quanto egli abdicò il 23 marzo 1415 e subito ricominciò il solito carosello dei dogi “perpetui”; si aggiunga che dal 1421 al 1435 Genova fu nella Signoria di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, poi dal 1458 al 1461 nella signoria di Carlo VII di Francia, successivamente dal 1464 al 1478 in quello di Francesco Sforza e dei suoi successori, vi tornarono dal 1487 al 1499, per poi passare a Luigi XII di Francia.

Tuttavia qualcosa di nuovo era venuto formandosi (qualcosa che spiegherà il successo e la facilità della riforma dorianiana): è vero che continuava l'urto tra nobili e popolari, è vero che guelfi e Ghibellini erano due etichette di partiti, ma la caduta di Costantinopoli, la perdita delle colonie orientali indirizzava l'economia genovese verso nuove attività; piuttosto che le spedizioni marinare belliche, ora sono i grandi banchi che contano; la scoperta dell'America da parte del genovese Colombo porterà oro e argento in Spagna e la Spagna diverrà un vasto campo della speculazione bancaria genovese. Le famiglie più ricche — anche passando attraverso crisi economiche come quella del 1527 — accumuleranno patrimoni sempre più importanti.

Ma tutto questo era già in luce al principiare del secolo decimoquinto: è vero che famiglie “popolari” avevano grandi ricchezze, ma la proprietà terriera, nelle diverse forme medioevali, era in mano — in genere — ancora ai nobili; come escludere che i popolari volessero “nobilitarsi” e i nobili desiderassero possedere maggiori capitali liquidi da investire in operazioni ed imprese a largo respiro? l'accordo di interessi superava, e supera, di solito, anche i contrasti più o meno ideologici o politici. Si aggiunga la possibilità di matrimoni tra individui di famiglie nobili e di famiglie popolari e si comprenderà perché l'esclusione dei nobili dalle cariche, esclusione che pareva dura ed assoluta nel 1363 (ma già il Boccanegra aveva sentito la necessità di un avvicinamento) si andasse attenuando nel 1413. E' forse solo un accenno: tutta la politica dovrebbe essere “popolare” (in realtà ciò che cosa avrebbe dovuto significare?), ma a fianco del doge, nel Consiglio dei Dodici Anziani, sei sono nobili. In molti uffici, come abbiamo visto, è ormai stabilita la parità tra gli appartenenti ai due ceti; ci vorrà

ancora del tempo, ma la strada era stata ormai scelta.

La Repubblica coi dogi perpetui e popolari non aveva certamente fatto buona prova, anche se ebbe indubbiamente dei successi nel campo militare e internazionale, ma troppi erano i contrasti, le faziosità interne, specialmente per le lotte tra Adorno e Fregoso, troppe le *rixes* per le strade; basta scorrere gli annali per venire a conoscere quanti scontri e lotte attorno al Palazzo avvenivano; e ciò faceva notizia; non facevano notizia invece coloro che negli scagni, o nelle botteghe trafficavano, o quei mastri d'ascia che erano ricercati anche all'estero per la loro abilità, o i cartografi noti in tutto il Mediterraneo o i cambialvalute o i notai che *sub volta* registravano ogni atto della vita di ogni giorno. Non facevano notizia gli uomini come noi, che come noi dovevano giorno per giorno risolvere i loro problemi.

Bisognava ormai superare il contrasto ammettendo nella nobiltà (anche se poi si sarebbe formata una nobiltà vecchia ed una nobiltà nuova), che direttamente o indirettamente si avviava ad essere la classe dirigente, quelle famiglie popolari che per censo, ma soprattutto per saggezza, esperienza e buon senso avevano dimostrato di saper condurre con abilità i propri affari e reggere quegli uffici che erano stati loro affidati.

Tra l'altro a Genova — come a Venezia — non si perdeva la nobiltà operando — in grande — nel campo economico.

Se guardiamo attorno in quel momento in Italia constatiamo come i "Signori" si ponessero ormai al di sopra delle vecchie fazioni; spuntava ormai il contrasto tra Francia e Spagna-Impero, così come i contrasti religiosi avrebbero poi diviso l'Europa.

Tutta una serie di nuovi problemi che si proietta in una nuova società, indubbiamente, ancora formalistica, ma con capacità di guardare al di là e al di fuori delle mura cittadine: ne vediamo forse per Genova il chiarore di un'alba lontana negli ordinamenti del 1413, quando si ritorna ad utilizzare, almeno in parte, l'esperienza, la capacità e la tradizione — elemento importantissimo — dei *nobiles*.

Permetterete a me, purtroppo non nato in questa terra ligure, ma a questa terra legato da un lungo affetto e anche da studi storici di chiudere queste pagine riportando alcuni versi che lo stampatore Antonio Maria Visdomini premetteva come dedicatori e gratulatori agli Statuti civili di Genova, da lui stampati a Bologna nel 1498.

*O nimis felix Genua et beata
Fausta, dives, florida, gloriosa,
Praepotens armis, opibus virisque
Inclita salve!*

Quella strana Repubblica che non aveva mai mezzi finanziari (e le lotte intestine ne erano una delle cause) ma i cui cittadini erano ricchissimi, come si vide alcuni anni dopo negli splendidi palazzi di via Nuova, dove ogni palazzo è un inno a questa Genova che io amo.

Note

(1) A. GIUSTINIANI, *Descrizione della Liguria* in D. GALASSI, M.P. ROTA, A. SCRIVANO, *Popolazione e insediamento in Liguria secondo la testimonianza di Agostino Giustiniani*, Comitati dei Geografi Italiani, Firenze, L.S. Olschki, 1979. La *Descrizione* è anche premessa ai *Castigatissimi annali...* del medesimo Giustiniani, Genova, 1537

(2) J. HEERS, *Gènes au XV siècle*, Parigi, Flammarion, 1971

(3) Su questo problema e sull'importanza che ebbero i raggruppamenti familiari del medioevo, si veda: J. HEERS, *Il clan familiare nel medioevo*, Napoli, Liguori, 1976, dove numerosi sono i richiami alla società genovese.

(4) A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi annali... della Eccelsa e Illustrissima Repubblica di Genova*, Genova, 1537.

(5) PIETRO AZARIO, *Liber gestorum in Lombardia*, in RR.II.SS., nuova ed. a cura di F. Cognasso, Bologna, 1926-29, p. 65.

(6) GIOVANNI DA MILANO, *Chronicon Placentinum*, in RR.II.SS., XVI, col. 602. Cfr. F. COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, vol. V, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1955, p. 379. Cfr. anche: V. VITALE, *Breviario della Storia di Genova*, vol. I, Genova, 1955, pag. 139; T. O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano, Martello, 1968; M. DOLCINO, *Storia di Genova e della Liguria dalle origini alla "regione"*, Genova, R.R.G.A., 1977, vol. III, p. 689.

(7) L. TACCHELLA, *Il pontificato di URBANO VI in Genova (1385-1386) e l'eccidio dei cardinali*, Genova, Tilgher, 1976.

(8) T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano, Martello, 1968, p. 507.

(9) *Leges Genuenses*, in H.P.M., tomo XI, Torino, 1911, col. 243 sgg.

(10) F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, pp.

575-576. E. BESTA, *Fonti: Legislazione e scienza giuridica*, vol. II, p. 854, Milano, Hoepli, 1925.

(11) G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 330 sgg.

(12) J. HEERS, *op. cit.* pp. 394-396.

(13) G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, in "Archivio Storico Lombardo", 1941.

(14) G. BARNI, *La lotta contro il Barbarossa*, in *Storia di Milano*, vol. IV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1954.

(15) M. DOLCINO, *Storia di Genova nei secoli* Genova, 1974, p. 309.

(16) Archivio di Stato di Genova, mns. 133.

(17) J. HEERS, *op. cit.*, p. 395.

(18) Si veda la recente pubblicazione di A. ROVERE, *Documenti della maona di Chio*, in "Atti Soc. Ligure di Storia Patria", Nuova serie, XIX, fasc. II°, Genova, 1979, dove nell'assegnazione degli uffici frequenti sono i riferimenti ai *castra*.

(19) G. BARNI, *Il concetto di "avaria" nei "Discursus de commercio" di Giuseppe Lorenzo Maria de Casaregis*, in "Monitore dei Tribunali", Milano, 1956.